



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 27/03/2008

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Direzione Centrale sviluppo
organizzativo e formazione
Struttura Informatica

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 13

OGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 – Nuove istruzioni operative

Con nota operativa n. 9 del 30 gennaio 2006 e con successive comunicazioni (prot. n. 229 del 17/07/2006 e prot. n. 593 del 03/01/2007) sono state impartite istruzioni in merito alla determinazione dei benefici in oggetto.

A seguito di un'approfondita analisi e tenuto conto delle considerevoli anomalie riscontrate nell'attribuzione dell'aumento figurativo della retribuzione secondo le modalità di cui alla citata nota operativa, con la presente si intende in parte rivisitarne alcuni aspetti al fine di renderla più strettamente rispondente al dettato normativo.

In particolare, si ritiene superato il procedimento per l'attribuzione del beneficio, esplicitato nel paragrafo 3 della citata nota operativa, nella parte in cui prevede che *"...l'aumento retributivo figurativo derivante dall'applicazione delle predette disposizioni vada ad incrementare, ai fini del*

calcolo della quota B) della pensione, l'ultima retribuzione mensile spettante all'atto della cessazione dal servizio, utile per la determinazione della media pensionabile. Per la determinazione della quota A) di pensione, il predetto aumento va, viceversa, aggiunto all'ultima retribuzione annua lorda percepita all'atto della cessazione dal servizio ”.

Il nuovo procedimento per l'attribuzione dell'aumento figurativo derivante dall'applicazione delle predette disposizioni si sostanzia nelle seguenti fasi:

- 1) si acquisisce dagli enti datori di lavoro l'importo dell'incremento retributivo attribuito in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 336/1970, comprensivo, per il personale statale, della maggiorazione del 18%;
- 2) si calcola l'importo della pensione secondo le regole generali;
- 3) si determina l'importo del beneficio ex articolo 2 della legge 336/1970, con le modalità previste nella circolare I.P. n. 1 del 14 gennaio 1994 (pubblicata nella G.U., serie generale, del 25/1/1994 n. 19), tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia pensionistica, e si aggiunge alla pensione così come determinata al punto 2.

Alla struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, si fa presente che restano invariate le modalità di calcolo previste dalla procedura S7 per la determinazione del trattamento pensionistico comprensivo del beneficio ex articolo 2 della legge n. 336/1970.

Gli operatori delle sedi possono procedere sulla base delle modalità operative vigenti in data anteriore all'emanazione della nota operativa 9/2006, che risultano conformi alle disposizioni impartite con la presente nota nonché con le funzionalità previste dalla procedura informatica in uso.

I provvedimenti emanati in difformità a quanto indicato nella presente nota, possono essere rideterminati, previa specifica richiesta degli interessati avente mero valore dichiarativo.

La presente annulla e sostituisce la nota operativa n. 10 del 4 marzo 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

f.to Dr. Gala